

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1984

che modifica la decisione 71/57/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerca nucleare (CCR)

(84/339/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

considerando che la Commissione ha adottato il 13 gennaio 1971 la decisione 71/57/Euratom⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 82/755/Euratom⁽²⁾;

considerando che è necessario dotare il Centro comune di ricerca (CCR) di una struttura adeguata ai suoi compiti particolari;

considerando che è auspicabile consultare rappresentanti degli Stati membri e personalità scientifiche ad alto livello sulla realizzazione dei compiti affidati al CCR,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 71/57/Euratom è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articollo 2

Gli organi del CCR sono:

- il direttore generale, che assume contemporaneamente le funzioni di direttore generale aggiunto presso la direzione generale "affari scientifici, ricerca e sviluppo",

- il consiglio di amministrazione,
- il consiglio scientifico,
- il comitato scientifico ».

2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articollo 4

È istituito un consiglio di amministrazione del CCR. Esso è composto di undici membri:

- a) un rappresentante ad alto livello di ciascuno Stato membro, formalmente nominato dalla Commissione in base a una designazione da parte delle autorità dello Stato stesso;
- b) un presidente, eletto dai dieci rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

Tutti i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, nell'ambito della decisione 84/337/Euratom, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa ai programmi pluriennali di ricerca e di insegnamento assegnati al Centro comune di ricerca (CCR)⁽¹⁾, in particolare degli articoli 3 e 4.

Il consiglio di amministrazione del CCR assiste e consiglia la Commissione nella formulazione di decisioni strategiche in merito al ruolo del CCR nei programmi quadro comunitari, tenuto conto della necessità di sviluppare una stretta cooperazione tra il CCR e gli Stati membri, in particolare nei seguenti settori:

- definizione delle proposte relative a nuovi programmi e loro integrazione nella strategia della ricerca comunitaria;
- elaborazione annuale della tabella dell'organico del CCR e del suo bilancio;
- esecuzione dei programmi di ricerca e di sviluppo;

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 16. 11. 1982, pag. 10.

- revisione del programma del CCR, conformemente agli articoli 3 e 4 della decisione 84/337/Euratom, CEE;
- redazione di una relazione annuale di gestione del CCR;
- qualsiasi altra consulenza richiesta eventualmente dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione del CCR si riunisce, in linea di massima, due volte all'anno.

Il CCR svolge le funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione del CCR. Esso fornisce inoltre al consiglio di amministrazione del CCR tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

(¹) GU n. L 177 del 4. 7. 1984, pag. 23. ».

3. È inserito il seguente articolo 4 bis :

« *Articolo 4 bis*

È istituito un consiglio scientifico del CCR composto di undici membri :

- a) il presidente, nominato dalla Commissione,
- b) una personalità scientifica ad alto livello di ciascuno Stato membro, nominata dalla Commissione in base ad almeno due designazioni da parte delle autorità dello Stato stesso.

Tutti i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile.

Il consiglio scientifico del CCR si riunisce, in linea di massima, sei volte all'anno.

Esso assiste e consiglia la Commissione nei settori seguenti :

- esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo in corso e attribuzione delle risorse disponibili per tali programmi;
- definizione delle proposte relative a nuovi programmi e alle risorse ritenute necessarie per attuarli;
- elaborazione della tabella dell'organico del CCR e assunzione degli agenti in gradi elevati (A1 e A2 e altre nomine di pari importanza);

- investimenti più importanti;
- valutazione interna dei risultati della ricerca dopo l'esecuzione della prima metà del programma.

Il CCR svolge le funzioni di segreteria del consiglio scientifico. Esso fornisce al consiglio scientifico tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti ».

4. È aggiunto un nuovo articolo 4 ter così redatto :

« *Articolo 4 ter*

Il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico possono tenere riunioni congiunte, a richiesta di uno dei due organi o della Commissione ».

5. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il consiglio scientifico del CCR e il consiglio di amministrazione del CCR sono consultati sui programmi ».

6. All'articolo 8, l'espressione « comitato direttivo del CCR » è sostituita dall'espressione « consiglio scientifico del CCR ».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente